

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10628 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 04/05/2018

sul ricorso 25220-2016 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in ROMA,
_____, presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato _____

- *ricorrente* -

contro

CURATELA FALLIMENTO DI ROSSO GIORGIO - R.G. FALL.
N. 716/2008, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, _____, presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato _____


- *controricorrente* -

9754
J8

avverso la sentenza n. 1174/2016 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSTANO.

ry - .



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

con atto di citazione del 13 novembre 2013, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa delle 19 luglio 2013 con la quale, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di, era stato dichiarato inefficace, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., nei confronti del fallimento, l'atto di compravendita del 2 aprile 2007 riguardante il trasferimento da a di un opificio industriale sito in Lamentava l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dell'immobile che, al contrario, era stato trasferito per un valore prossimo a quello stimato in sede di consulenza, contestando, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, che riguardava la consapevolezza dell'esposizione debitoria del venditore e del pregiudizio alle ragioni del creditore; con sentenza pubblicata il 18 luglio 2016 la Corte d'Appello di Catania rigettava l'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste giudizio la curatela del fallimento di con controricorso; parte ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. con riferimento all'articolo 360, n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza, per aver ritenuto necessaria la prova di un fatto non contestato e per l'omessa valutazione delle prove documentali offerte. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare che le condizioni dell'immobile, allo stato di rustico, erano descritte nell'atto pubblico di vendita del 2 aprile 2007 e che la curatela aveva ammesso che, al momento della vendita dell'immobile, "mancava solo delle rifiniture interne e esterne". Sotto altro profilo non avrebbe considerato che, a fronte di una iscrizione di ipoteca per l'importo di lire 200 milioni, l'ammontare del finanziamento era di 100 milioni, come risultava dalla nota di trascrizione prodotta da controparte;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 2901 e 2729 c.c, oltre che degli articoli 116 e 132 c.p.c, con riferimento all'articolo 360, numeri 3 e 4 c.p.c, per avere la Corte desunto la sussistenza del pregiudizio e la conoscenza dello stesso dal dato della sproporzione del prezzo pagato rispetto al valore commerciale. Tale profilo è contestato per quanto dedotto nel motivo precedente, operando invece il principio giurisprudenziale secondo cui non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un immobile quando il relativo prezzo sia destinato al pagamento dei debiti scaduti del venditore. Inoltre, non è dimostrato che il ricorrente avrebbe potuto sapere dell'esistenza di altri creditori insoddisfatti;

il ricorso è tardivo poiché notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 del giorno 28 ottobre 2016 (ore le 22:22) con la conseguenza che deve intendersi perfezionato alle 7:00 del giorno successivo. La sentenza impugnata è stata notificata in data 29 luglio 2016, per cui il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione anche del ridotto termine di sospensione, scade alla data del 28 ottobre 2016 (venerdì) per cui la notifica effettuata in data 29 ottobre 2016 deve ritenersi tardiva. L'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso d.l. Questa corte ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno (Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016, Rv. 639557 - 01). Infatti, ai sensi dell'art. 16-septies del citato D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche): "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Il richiamato articolo 147 cpc (Tempo delle notificazioni) dispone

che le notificazioni dal 1° ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 10 aprile al 30 settembre). Sicchè la notifica del ricorso in Cassazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 *septies* DL 179/2012 e 147 cpc si considera *ex lege* perfezionata, anche per il notificante, il 29 ottobre 2016, a termine decorso (Cass. 29 dicembre 2017, nn.31209, 31208, 31207);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione della novità della questione. Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 riguardo al pagamento del doppio contributo poiché la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 12 ottobre 2017

Il Presidente

